



Commissione tributaria provinciale di Gorizia

nr. di prot.

IL PRESIDENTE

Visto il dl 8 marzo 2020 n. 11

Visto il dl 17 marzo 2020 n.18

Visto il dl 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni nella l. 25 maggio 2020 n. 35

Visto il dl 16 maggio 2020 n. 33 convertito con modificazioni nella l.14 luglio 2020 n. 74

Visti il dl 30 luglio 2020 n. 83 convertito con modificazioni nella l. 25 settembre 2020 n. 124

Visto da ultimo il dl 28 ottobre 2020 n. 137 , art. 27 (misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario) che conviene riportare:

1. Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilita' di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l'incolumita' pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerale e delle camere di consiglio con collegamento da remoto e' autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per un'udienza pubblica o una camera di consiglio. I decreti possono disporre che le udienze e le camere di consiglio si svolgano anche solo parzialmente da remoto, ove le dotazioni informatiche della giustizia tributaria lo consentano e nei limiti delle risorse tecniche e finanziarie disponibili. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica alle parti, di regola, almeno tre giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalita' di collegamento. Si da' atto a verbale delle modalita' con cui si accerta l'identita' dei soggetti partecipanti e la libera volonta' delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali redatti in occasione di un collegamento da remoto e i provvedimenti adottati in esito a un collegamento da remoto si intendono assunti presso la sede dell'ufficio giudiziario.

2. In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. I

difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti. Nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia e' rinviata a nuovo ruolo con possibilita' di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini. In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'ufficio.

3. I componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in cui si trova la commissione di appartenenza sono esonerati, su richiesta e previa comunicazione al Presidente di sezione interessata, dalla partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso la sede della Commissione interessata.

Tenuto conto che è stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario sino al 31 gennaio 2020

Rilevato che nella regione FVG sussistono , all'evidenza, le condizioni per la adozione dei previsti provvedimenti presidenziali stante la necessità di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica Covid 19 pone anche per lo svolgimento dell'attività giudiziaria , per il periodo di emergenza nazionale a tutela della incolumità pubblica e dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario, non altrimenti tutelabili se non con le disposizioni di cui in prosieguo

Considerato che la volontà del legislatore è quella di garantire anche durante il periodo emergenziale e nelle situazioni di pericolo che i processi tributari continuino a svolgersi e non che vengano rinviati a dopo detto periodo emergenziale e pertanto la volontà del legislatore non è quella di consentire o tollerare un rinvio delle cause a dopo la fine della emergenza epidemiologica

Preso atto che non sussistono le condizioni normative secondarie e le dotazioni tecnologiche per la regolamentazione delle udienze pubbliche da remoto e che pertanto occorre, per il momento, ricorrere alla discussione con collegamento da remoto

Tenuto presente che solo 1 dei Giudici tributari attualmente in servizio risulta residente nel Comune di Gorizia, con la conseguenza che l'eventuale utilizzo del diritto all'esonero dalla partecipazione alla camera di consiglio renderebbe estremamente difficoltoso il funzionamento della Commissione

Valutato che, in armonia con la norma da ultimo citata, deve prevedersi la possibilità (non l'obbligo) di svolgere le camere di consiglio con collegamento da remoto, anche parzialmente, con l'utilizzo di adeguate tecnologie da parte del Presidente del Collegio, che ne attesti il regolare e integrale funzionamento

Considerato che in caso di trattazione scritta le parti sono ex lege considerate presenti a tutti gli effetti ed i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede della Commissione

DISPONE

A decorrere dal 2 novembre 2020 e fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale:

- Le controversie fissate per la trattazione in pubblica udienza passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno un delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due gg. liberi anteriori alla data fissata per la trattazione
- Nel caso in cui sia chiesta la discussione si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima della udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima della udienza per memorie di replica
- Nel caso infine in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui alla alinea che precede la controversia è rinviata ad altra udienza che renda possibile la trattazione scritta nel rispetto dei termini medesimi

AVVISA

I Difensori e le parti processuali che non dovranno presentarsi presso la sede di questa commissione tributarie nelle date già fissate per la udienza pubblica di discussione, che verrà celebrata nei modi sopra descritti.

Si comunichi il presente provvedimento a:

Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria Roma

Sindaco del Comune di Gorizia

Presidente della CTR di Trieste

Giudici in servizio presso questa Commissione

Direttore regionale della Agenzia delle Entrate Trieste

Direttore regionale della Agenzia Entrate riscossione Trieste

Presidenti degli Ordini degli Avvocati e dei Dottori commercialisti ed esperti contabili della Regione FVG

Direttore della Agenzia delle Dogane di Gorizia

Garante del Contribuente Trieste

nonché alle parti processuali dei procedimenti già fissati.

Gorizia 2 novembre 2020

Il Presidente
Raffaele Tito

